



*Consiglio regionale della Calabria*

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Disposizioni per la promozione dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei servizi turistici stagionali – Progetto ‘Lavorando includendo’”*

Ernesto Francesco Alecci

## Proposta di legge

*“Disposizioni per la promozione dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei servizi turistici stagionali – Progetto ‘Lavorando includendo’”*

### Relazione illustrativa

La presente proposta di legge nasce con l’obiettivo di promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei servizi turistici stagionali, in particolare presso i lidi balneari della Regione Calabria.

Il progetto denominato “Lavorando includendo” intende valorizzare le capacità individuali, favorire l’autonomia e contrastare l’esclusione sociale, attraverso un modello di collaborazione tra istituzioni pubbliche, imprese turistiche e terzo settore.

Durante il periodo estivo, le strutture balneari rappresentano un’importante occasione di lavoro stagionale.

Tuttavia, le persone con disabilità incontrano ancora numerose barriere all’accesso al mondo del lavoro, anche in ambiti dove potrebbero svolgere mansioni compatibili con le proprie abilità.

La Regione Calabria intende colmare questo divario, incentivando i datori di lavoro che scelgono di assumere lavoratori con disabilità e promuovendo una cultura dell’inclusione e dell’accessibilità.

L’intenzione del proponente è di estendere all’intera regione tale progetto che, nel corso della stagione balneare 2025, è in fase di sperimentazione nei lidi del Comune di Soverato, attraverso il coinvolgimento dello stesso ente locale e di altri soggetti privati.

La legge si propone di riconoscere formalmente il progetto “Lavorando includendo” e di sostenerne l’attuazione attraverso l’attribuzione di un marchio di qualità inclusiva e la priorità nell’accesso a bandi regionali per il turismo.

L’obiettivo è duplice: da un lato, offrire opportunità concrete di lavoro a persone con disabilità; dall’altro, valorizzare le imprese virtuose che investono in responsabilità sociale.

La proposta di legge si articola in sei articoli e prevede:

- la definizione dei requisiti per l’adesione al progetto;
- la concessione del marchio “Lido Inclusivo – Regione Calabria”;
- la priorità nei bandi regionali per il turismo;
- la creazione di un registro annuale dei soggetti aderenti.

La proposta di legge “Lavorando includendo” rappresenta un passo concreto verso una società più equa e inclusiva, in cui il diritto al lavoro delle persone con disabilità sia effettivamente garantito. Essa si inserisce nel solco delle politiche europee e nazionali per l’inclusione sociale e il turismo accessibile, valorizzando il ruolo delle imprese locali come attori del cambiamento.

## Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, in quanto contiene disposizioni a carattere ordinamentale. L'istituzione del registro regionale e il monitoraggio della misura, di cui all'art. 5, sono attuati con risorse umane, strumentali, tecniche e finanziarie a cura del competente Dipartimento regionale.

**Tabella 1 - Oneri finanziari:**

| Articolo | Descrizione spese  | Tipologia I o C | Carattere Temporale A o P | Importo |
|----------|--|-----------------|---------------------------|---------|
| 1        | Non comporta oneri finanziari in quanto contiene la finalità della legge | //              | //                        | //      |
| 2        | Non comporta spese in quanto contiene l'ambito di applicazione           | //              | //                        | //      |
| 3        | Non comporta spese in quanto contiene i requisiti per l'adesione         | //              | //                        | //      |
| 4        | Non comporta spese in quanto contiene le premialità                      | //              | //                        | //      |
| 5        | Non comporta spese in quanto istituisce il monitoraggio e la valutazione | //              | //                        | //      |
| 6        | Reca la norma di invarianza finanziaria                                  | //              | //                        | //      |

**Tabella 2 - Copertura finanziaria:**

| Programma / capitolo | Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 | Totale |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                      | //        | //        | //        | //     |

*“Disposizioni per la promozione dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei servizi turistici stagionali – Progetto ‘Lavorando includendo’”*

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria promuove l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei servizi turistici stagionali, in particolare presso i lidi balneari, attraverso il riconoscimento e il sostegno al progetto “Lavorando includendo”, quale strumento di integrazione sociale, autonomia e valorizzazione delle capacità individuali.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica agli stabilimenti balneari e alle strutture turistiche operanti nel territorio regionale che, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre, assumono persone con disabilità con contratti regolari, anche a tempo determinato o part-time.

Articolo 3

(Requisiti per l’adesione)

1. Possono aderire al progetto “Lavorando includendo” i datori di lavoro che:
  - a) assumono almeno una persona con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 o iscritta al collocamento mirato (L. 68/1999);
  - b) garantiscono condizioni di lavoro dignitose, accessibilità e supporto adeguato;
  - c) presentano un piano di inserimento lavorativo validato da un centro per l’impiego o da un ente accreditato.

Articolo 4

(Premialità)

1. La Regione riconosce ai soggetti aderenti al progetto:
  - a) priorità nell’accesso ai bandi regionali per il turismo e la riqualificazione delle strutture;
  - b) attribuzione del marchio “Lavorando includendo – Regione Calabria”, da esporre presso la struttura e nei materiali promozionali.
2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce i criteri per l’attribuzione delle premialità.

Articolo 5  
(Monitoraggio e valutazione)

1. La Regione istituisce un registro annuale dei soggetti aderenti e promuove una valutazione dell'impatto occupazionale e sociale del progetto, con il coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità.

Articolo 6  
(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
2. Alla sua esecuzione si provvede con le risorse umane, strumentali, tecniche e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Il Consigliere regionale  
F.to Ernesto Francesco Alecci

